

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



VERBALE N. 4/2021

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 9,00, si è riunito in modalità telematica, previa regolare convocazione a mezzo posta elettronica del 22 aprile 2021, il Collegio dei revisori dei conti per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

- 1) Costituzione Fondi Trattamento Accessorio anno 2021;
- 2) Verifica di cassa al 31 marzo 2021;
- 3) Scheda di monitoraggio di Ateneo limiti di spesa;
- 4) Parificazione conti giudiziali;
- 5) Parere su finanziamento esterno Ricercatori a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/10;
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti:

dott. Tommaso MIELE - Presidente

dott. Giuseppe GRASSO - componente effettivo in rappresentanza del MEF

dott.ssa Monica CANINO - componente effettivo in rappresentanza del MUR

1) COSTITUZIONE FONDI TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021

Viene sottoposta alla certificazione del Collegio la quantificazione delle risorse disponibili, per l'anno 2021, nel "*Fondo risorse decentrate del personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D*", nel "*Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP*" e nel "*Fondo Trattamento accessorio per il personale Dirigente*" e l'ipotesi di Accordo integrativo del 7 aprile 2021 sulla destinazione delle risorse accessorie per l'anno 2021, al fine di esprimere il prescritto parere di cui all'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. riguardante la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In premessa, il Collegio rammenta che nella riunione del 22 ottobre 2018 ha certificato la quantificazione delle risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio di tutto personale tecnico-amministrativo (categorie B, C e D e cat. EP) per l'anno 2018, applicando quanto disposto dagli articoli 63 e 65 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19 aprile 2018, per il triennio 2016-2018. Successivamente, nella seduta del 4 giugno 2019, partendo dalla quantificazione delle risorse certificate per l'anno 2018, e sempre sulla base di quanto stabilito dal CCNL - triennio 2016-2018, il Collegio ha certificato e risorse da destinare, per l'anno 2019, ai due suddetti Fondi ed a quello per il trattamento economico accessorio del personale dirigente.

Con nota del 15 aprile 2021, prot. 14763, inviata per e-mail, il Responsabile dell'Area Risorse Umane, dott. Giacomo Verde, ha trasmesso ufficialmente al Collegio la seguente documentazione:

- relazione illustrativa per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie B, C e D e per il personale di categoria EP;
- relazione tecnico finanziaria per la costituzione del "*Fondo risorse decentrate del personale tecnico-amministrativo di categoria B, C e D*";

- relazione tecnico finanziaria per la costituzione del "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP";
- scheda tecnica di costituzione del "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D" e del "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP";
- relazione illustrativa per il trattamento accessorio del personale dirigente;
- relazione tecnico finanziaria del Fondo per il trattamento accessorio per il personale dirigente;
- scheda tecnica di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente;
- accordo Integrativo del 7 aprile 2021, acquisito al protocollo di Ateneo in data 13.04.21, n. 14360.

Le relazioni illustrative e le relazioni tecnico finanziarie, unitamente alle relative schede tecniche, sono state elaborate e predisposte dai competenti uffici dell'Amministrazione per la quantificazione dei Fondi accessori suddetti secondo le indicazioni delle circolari emanate in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato. Detta documentazione, pertanto, consente al Collegio la verifica della conformità alle norme e alle disposizioni contrattuali di primo livello e della corretta quantificazione degli oneri.

Per maggiore chiarezza e per memoria, si ritiene opportuno riportare anche quest'anno le tabelle nelle quali sono indicate le risorse stabili del precedente Fondo 2017, distinguendo quelle di pertinenza del nuovo "Fondo risorse decentrate" per il personale delle categorie B, C e D da quelle di pertinenza del nuovo "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per le categorie EP".

Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D (art. 63 CCNL 2016/2018)	2017
Fondo 2004 cert. Org. Contr./parte fissa (art. 1, c. 189 L. 266/2005)	600.597
Incrementi CCNL 2004-2005 (art. 5, c. 1)	26.582
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 87, c. 1 l. c)	33.227
Totale risorse storiche e incrementi contrattuali	660.406
RIA personale cess. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. d) p. 3 CCNL 2006/2009)	13.317
Diff. cess. o pass. cat. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. e) CCNL 2006/2009)	191.443
Totale altri incrementi	204.760
<i>Totale Risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità</i>	865.166

Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP (art. 65 CCNL 2016/2018)	2017
Fondo 2004 cert. Org. Contr./parte fissa (art. 1, c. 189 L. 266/2005)	51.785
Incrementi CCNL 2006/2009 (art. 90, c. 2)	5.510
Totale risorse storiche e incrementi contrattuali	57.295
RIA personale cess. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. d) p. 3 CCNL 2006/2009)	-
Diff. cess. o pass. cat. B-C-D-EP (art. 87, c. 1, l. e) CCNL 2006/2009)	-
Totale altri incrementi	-
<i>Totale Risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità</i>	57.295

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio:

fa presente che:

Per quanto riguarda l'anno 2021, per il "Fondo risorse decentrate per il personale delle categorie B, C e D" (art. 63 del CCNL 2016/2018) le risorse utilizzabili sono pari a euro 380.216,00, ripartite in base all'Accordo integrativo del 7 aprile 2021 che tiene conto dei principi del D.Lgs. 150/2009 e del CCNL vigente. Le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) sono state finanziate per euro 54.878,55.

Per il "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" (art. 65 del CCNL 2016/2018) le risorse utilizzabili sono pari a euro 109.511,00 di cui per indennità di posizione riferita a n. 8 unità di personale euro 98.000,00. Alle PEO sono stati destinati euro 3.512,99.

L'ammontare totale delle risorse dei due Fondi è pari a complessivi euro 489.727,00 che includono le risorse del Fondo non utilizzate nel 2020 pari a euro 9.280,00 e i risparmi per i compensi per lavoro straordinario pari a euro 30.539,00.

Inoltre, le economie derivanti dal risparmio sui buoni pasto non erogati a causa della pandemia, quantificati dall'Ateneo in euro 48.800,25, andranno, ai sensi della Legge di bilancio 2001 (L. 178/2020, art. 1, comma 870), per euro 36.774,87 ad incremento dei fondi per la contrattazione integrativa del bilancio 2021 (di cui euro 12.025,38 per gli oneri a carico dell'ente). In effetti, la norma citata prevede che tali fondi: "(...) possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo."

Sulla composizione del fondo, si richiama l'Allegato 1 "Scheda tecnica costituzione Fondi cat. B, C, D ed EP" della Relazione illustrativa, da pagina 3 a pag. 11, sul quale il Collegio ha svolto le opportune verifiche.

Il Fondo risorse decentrate 2021 per le categorie B, C e D è stato sottoposto alle seguenti **decurtazioni**:

- decurtazione del 10% delle risorse del Fondo 2004, prevista dall'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005, pari a euro 60.060,00;
- decurtazione per riduzione proporzionale del personale ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010, decurtazione effettuata sul Fondo 2014 e consolidata per un importo pari a euro 78.012,00;
- decurtazione degli importi destinati alle PEO per il personale delle categorie B, C e D, per un importo complessivo pari a euro 678.208.

Il Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP 2021 è stato sottoposto alle seguenti **decurtazioni**:

- decurtazione del 10% delle risorse del Fondo 2004, prevista dall'art. 1, comma 189, della legge 266/2005, pari ad euro 5.179,00;
- decurtazione per riduzione proporzionale del personale ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 che ha modificato l'art. 9, comma 2-bis, della legge 122/2010 – decurtazione effettuata sul fondo 2014 e consolidata: euro 6.984,00;
- decurtazione degli importi destinati al Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali per il personale delle categorie EP (art. 88, comma 4, CCNL 2006/2009), per un importo complessivo di euro 61.608,00;

Per quanto riguarda, il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente 2021, l'Amministrazione, alla luce del quadro normativo e contrattuale in vigore ha proceduto alla costituzione del Fondo operando le **decurtazioni** di legge e rispettando il limite non superabile posto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, pari a euro 61.144,00.

Sulla composizione del fondo, si richiama l'Allegato 1 "Scheda tecnica costituzione Fondo Dirigenti" della Relazione illustrativa, sul quale il Collegio ha svolto le opportune verifiche

il Collegio:

- precisato che tutti gli importi esposti nelle tabelle sopra indicate e in ogni parte della presente relazione sono al netto degli oneri a carico dell'Ateneo e sono determinati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore;
- richiamate le considerazioni sopra riportate;
- visto il quadro normativo di riferimento, qui di seguito indicato:
 - **art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;**
 - **art. 67, commi 5 e 6, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008:** detto articolo stabilisce che, dal 2009 in avanti, il Fondo per la contrattazione integrativa non può superare l'importo del Fondo certificato per l'anno 2004 ridotto del 10%;
 - **art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010:** detto articolo stabilisce che, per il periodo 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014, l'ammontare del Fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sullo stesso deve essere operata la riduzione automatica in proporzione alla diminuzione del personale in servizio;
 - **art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014):** detto articolo, oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sopra riportata, aggiunge al comma 2-bis il seguente periodo: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;
 - **art. 1, comma 256, della legge di stabilità per l'anno 2015:** detto articolo non prevede alcuna proroga del blocco del trattamento economico accessorio rispetto all'ammontare erogato nell'anno 2010. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non ha operato più il limite soglia dell'anno 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio. Pertanto, si sono consolidati i tagli operati sul Fondo del 2014 e la decurtazione è stata pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 (la decurtazione del fondo accessorio, quindi, ha riguardato, per il periodo 2011 - 2014, sia l'applicazione del limite soglia relativo all'anno 2010 sia la riduzione in misura proporzionale del personale in servizio);
 - **art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):** detto articolo, **abrogato** dall'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 sotto riportato, così recitava: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ... a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
 - **art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:** detto articolo stabilisce che *"... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
 - **art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2017, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2018):** detto articolo estende alle Università (virtuose), le quali saranno individuate con DPCM, l'applicazione, in via sperimentale, della nuova disciplina sui limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.;
 - **art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici):** detto articolo introduce gli incentivi per le funzioni tecniche;
 - **deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 6 aprile 2017, n. 7,** che ha stabilito l'inclusione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;

- **art. 87, comma 2, del CCNL 2006/2009:** detto articolo prevede che *"in caso di attivazione di novi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio"*;
- **circolari del MEF - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP del 14/6/2006, n. 28, del 2011, n. 12, del 14/11/2008, n. 31, del 19/7/2012, n. 25, del 2/2/2015, n. 8, del 2015, n. 20 e del 23 marzo 2016;**
- **CCNL del 28/3/2006, CCNL del 16/10/2008 e relativi contratti integrativi;**
- **CCNL del Comparto Istruzione e ricerca, triennio 2016-2018, siglato il 19 aprile 2018, in particolare gli articoli 63 e 65;**
- visto l'Accordo di contrattazione integrativa relativo alla destinazione delle risorse accessorie ai vari istituti contrattuali per l'anno 2021, sottoscritto in data 7 aprile 2021 acquisito al protocollo di Ateneo in data 13.04.21, n. 14360;
- **richiamato quanto già osservato e considerato** sull'argomento nella riunione 27 febbraio 2017 a proposito della legittimità di destinare risorse aggiuntive in forza dell'art. 87, comma 2, del CCNL 2006/2009, nonché della necessità di rispettare il limite del valore di soglia 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- fatta salva l'applicazione di eventuali diverse direttive ministeriali in ordine all'interpretazione dell'attuale quadro normativo di riferimento che dovessero essere successivamente diramate;
- esaminate attentamente e tenuto conto di quanto riportato nelle relazioni illustrative e in quelle tecnico-finanziarie predisposte dai competenti uffici dell'Amministrazione relativamente alla costituzione dei Fondi 2021 per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie B, C e D, del personale appartenente alla categoria EP e del personale dirigente;

prende atto

delle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie suddette, delle specifiche argomentazioni ivi rappresentate, in particolare delle modalità di calcolo per la quantificazione delle risorse disponibili nei Fondi accessori relativamente all'anno 2021, ritenendole coerenti con le disposizioni contrattuali in vigore;

certifica

la quantificazione delle risorse da destinare ai Fondi 2021 per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e del personale dirigente nei termini di cui appresso:

- il Fondo 2021 per il personale tecnico amministrativo, categoria B, C, D, è pari a euro 380.216,00 lordo dipendente e a euro 523.557 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 67, comma 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, la decurtazione del 10% prevista sull'entità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che dovrà essere versata annualmente al Bilancio dello Stato, ammonta ad un totale di euro 60.060,00, e trova copertura nel capitolo di Bilancio di Previsione CA.04.046.03.06 *"Versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato"*;
- il Fondo 2021 per il personale tecnico amministrativo appartenente alla categoria EP è pari a euro 109.511,00 lordo dipendente e a euro 150.797 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 67, comma 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, la decurtazione del 10% prevista sull'entità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che dovrà essere versata annualmente al Bilancio dello Stato, ammonta

ad un totale di euro 5.179,00, e trova copertura nel capitolo di Bilancio di Previsione CA.04.046.03.06 "Versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato".

- il fondo 2021 per il trattamento economico accessorio del personale dirigente è pari a euro 61.144,00 lordo dipendente e ad € 84.195 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 67, comma 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, la decurtazione del 10% prevista sull'entità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, che dovrà essere versata annualmente al Bilancio dello Stato, ammonta ad un totale di euro 6.039,00, e trova copertura nel capitolo di Bilancio di Previsione CA.04.046.03.06 "Versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato".

verifica

che gli importi complessivi dei Fondi 2021 per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e dirigente di seguito indicati:

<i>Fondi sottoposti a certificazione</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Comprensivo oneri a carico ente</i>
Fondo risorse decentrate cat. B, C, D	380.216,00	523.557
Fondo retribuzione posizione e risultato cat. EP	109.511,00	150.797
Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente	61.144,00	84.195

trovano copertura nel budget d'Ateneo autorizzatorio di previsione per l'anno 2021 nella seguente voce di costo:

Unità Analitica di budget	Voce COAN	Denominazione voce COAN	Previsione definitiva
UA.ATE.AC.	CA.04.041.01.05	Trattamento Accessorio	758.549

*comprensivo di oneri ed IRAP

esprime parere favorevole

sulla regolarità amministrativa circa l'assegnazione delle risorse ai vari istituti contrattuali e sulla loro prevalente destinazione secondo criteri di selettività e premialità, nonché sulla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione integrativa con gli stanziamenti del bilancio 2021, relativamente al trattamento economico accessorio 2021 per il personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie B, C e D, EP e dirigente.

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 11,00, avendo il Collegio esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta, previo collegamento telematico, è chiusa.

Il presente verbale consta di 9 pagine.

Fatto, letto, approvato, confermato

Firmato:

dott. Tommaso MIELE

dott. Giuseppe GRASSO

dott.ssa Monica CANINO